

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04065/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2022, proposto da

Comune di San Martino di Venezze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Castagnole Piemonte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- della determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad oggetto “D.M. 22 marzo 2021 – avviso

pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alle famiglie. Graduatoria provvisoria Asili Nido e Asili nido nelle aree svantaggiate di cui al decreto interdipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021. CUP: D41B21000860005. Comunicazione di non ammissione a finanziamento” inviata a mezzo PEC al Comune di San Martino di Venezze in data 31.1.2022;

- della successiva determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inviata a mezzo PEC al Comune di San Martino di Venezze in data 14.3.2022, di conferma della determinazione di cui sopra;

- della eventuale determinazione, non nota nei suoi estremi, con la quale sono stati individuati gli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento;

- di ogni altro atto ai primi conseguenti, connessi e/o presupposti ivi specificamente compreso, per quanto di ragione, l'avviso pubblico di cui sopra approvato con Decreto del 22 marzo 2021 assunto dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale della Finanza Locale di concerto con il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale nonché il relativo avviso pubblico di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186, assunto dal Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

nonché, per la condanna

delle Amministrazioni statali intimate al risarcimento dei danni patiti e patienti dal Comune ricorrente in relazione ai provvedimenti di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il provvedimento gravato il Ministero ha negato l'ammissione al finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con D.M. 22 marzo 2022 del progetto presentato dal Comune ricorrente per la demolizione di un vecchio teatro comunale dismesso e la ricostruzione di un edificio da destinare ad asilo nido.

Considerato che la previsione di cui all'art. 3 del richiamato avviso, laddove ammette a finanziamento gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, debba essere letta in combinato disposto con la precedente previsione di cui all'art. 2 co.1 la quale dispone che *“Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.”*

Ritenuto pertanto che il dato letterale della disposizione da ultimo richiamata nel riferire l'espressione “da destinare” esclusivamente ai centri polifunzionali, sembra delimitare il finanziamento di asili nidi alle sole ipotesi in cui gli edifici interessati dall'intervento abbiano già tale destinazione.

Ritenuto che alla luce della novità e della complessità della questione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO